

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Modifica statuto

Il 22/06/2025, alle ore 10.00, presso _____ il CENTRO IPPICO DUE CASE ODV,
Via delle Due Case _____, n. 5, Comune _____ FIRENZE _____,
si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione CENTRO IPPICO DUE CASE ODV,
come da avviso inviato agli associati in data 10/06/2025 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello Statuto, **adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche RICHIESTE DAL RUNTS

Il Presidente FEDERICA GIUSTO dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario ANNALISA BATISTINI. Il Presidente constata la presenza dei seguenti associati

GIUSTO	FEDERICA	<i>Federica Giusto</i>
BATISTINI	ANNALISA	<i>Annalisa Batistini</i>
CAPANNI	ANTONIO	<i>Antonio Capanni</i>
CECCARINI	LORELLA	
MASCARO	LUIGI	<i>Luigi Mascaro</i>
DUCCI	COSTIERO	<i>Costiero Ducci</i>
FUCARINO	GINO	<i>Gino Fucarino</i>
PELA	LAURA	<i>Laura Pela</i>
IORIZZO	ANTONIO	<i>Antonio Iorizzo</i>
IORIZZO	GIULIA	<i>Giulia Iorizzo</i>
VULCANO	GIOVANNI	<i>Giovanni Vulcano</i>
DI LALLO	MARIANNA	<i>Marianna Di Lallo</i>
LAI	MASSIMO	<i>Massimo Lai</i>
MANCINI	PIO	<i>Pio Mancini</i>
PAOLI	SILVIA	<i>Silvia Paoli</i>

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.
Il Presidente illustra l'ordine del giorno e
Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 13 contrari ; astenuti ;

Il Presidente dichiara dunque approvato il nuovo associativo che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co.3 e co.5 del D.Lgs. n.117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Il Presidente

[Signature]
[Signature]

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 3 0 GIU. 2025
N. 1767 ESATTI EURO ESEN
DIRETTORE



STATUTO

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

È costituita con sede a Firenze, in via delle Due Case n°5, una Associazione Sportiva Dilettantistica, Ambientalista, di Volontariato per la Protezione Civile e la Riabilitazione Equestre, denominata:

"CENTRO IPPICO DUE CASE EQUITAZIONE DI CAMPAGNA E RIABILITAZIONE EQUESTRE ODV"

L'Associazione si fregia di un proprio stemma, rappresentato da un cavallo bianco in campo verde, i suoi colori sociali sono il bianco ed il verde.

ARTICOLO 2 PRINCIPI ISPIRATORI E SCOPO SOCIALE

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- e) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

Quanto sopra viene realizzato in particolare attraverso la pratica e la diffusione degli sport equestri, specificatamente del Turismo Equestre e dell'Equitazione di Campagna, con particolare attenzione agli aspetti culturali ed educativi connessi con l'uso del cavallo; in particolare essa esprime un impegno specifico sul piano dell'Ambiente e del Volontariato per la Protezione Civile e la Riabilitazione Equestre.

A tale proposito, l'Associazione si propone di dar vita a Firenze al progetto di un Centro Ippico polifunzionale, che svolga nel contempo, Ippoterapia, Riabilitazione Equestre, Sport per disabili e Avviamento all'equitazione e Sport dilettantistico per giovani normodotati.

L'Associazione ha strutture ed organizzazione democratiche, durata illimitata e non persegue fini di lucro.

Gli eventuali utili di gestione saranno destinati a totale vantaggio della realizzazione degli scopi sociali. L'Associazione può affiliarsi a qualsivoglia ente, associazione o quant'altro persegua, in tutto od in parte, gli stessi scopi sociali.

ARTICOLO 3 ELEMENTI GIURIDICI

L'associazione è costituita agli effetti giuridici come un ente del terzo settore, iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione A) Organizzazioni di Volontariato.

ARTICOLO 4 OGGETTO SOCIALE

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- . Organizzazione e Direzione di un Centro Ippico Polifunzionale.
- . Attivazione di uno spazio verde per gli anziani.
- . Costruzione di un orto botanico, di un giardino didattico e di uno spazio per i piccoli animali domestici.
- . Istruzione equestre, di base, di campagna, per gli attacchi.
- . Ippoterapia e Riabilitazione Equestre.
- . Pet Therapy.
- . Ippoterapia per mezzo degli attacchi.
- . Organizzare incontri tra i soci, raduni a cavallo, manifestazioni sportive non agonistiche, conferenze, aggiornamenti professionali nell'ambito della riabilitazione equestre, ristorazione.
- . Offrire consulenza ai propri soci e/o a terzi sulle tematiche inerenti lo scopo sociale, e quant'altro possa essere utile allo sviluppo dell'equitazione, sia in generale che nell'ambito specifico del Volontariato per la Protezione Civile e della Riabilitazione Equestre.

ARTICOLO 5 ATTIVITA' SOCIALI

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in uso, scuderie, maneggi, recinti per cavalli, poste, box, ed altre attrezzature sia immobili che mobili, essere proprietaria o comproprietaria di cavalli, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

ARTICOLO 6 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE

L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, ne accetta gli statuti e ne costituisce una rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa dell'Associazione, la partecipazione al sodalizio dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze implica per tutti gli iscritti all'Associazione, l'appartenenza alla grande famiglia dei Volontari delle Pubbliche Assistenze, nonché l'impegno e la mobilitazione sociale, in caso di necessità.

ARTICOLO 7 SOCI

Possono essere Soci i cittadini italiani e/o stranieri che avendone fatta domanda, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione avviene su domanda rivolta al Consiglio Direttivo, munita di firma di presentazione di due iscritti.

Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo, motivandone la decisione.

Non possono accedere alla categoria dei Soci tutti coloro che percepiscono emolumenti di qualunque genere da parte dell'Associazione o nell'ambito delle attività da essa svolte.

I Soci sono coloro che costituiscono il nucleo vitale dell'Associazione, hanno diritto al voto nelle elezioni del Consiglio Direttivo e, dopo un anno di iscrizione come Soci ed in assenza di sanzioni più gravi della sospensione

temporanea per un periodo superiore ad un mese riportata negli ultimi tre anni, sono eleggibili alle cariche sociali.

Non sono in ogni caso eleggibili alle cariche sociali:

- 1) i Soci che non abbiano compiuto un anno di iscrizione nella categoria dei Soci, alla data delle elezioni;
- 2) i Soci che ricoprono cariche politiche a qualsiasi livello;
- 3) i Soci legati da rapporti di coniugio, unioni legalmente riconosciute e parentela entro il secondo grado;
- 4) personale legato all'Associazione da rapporto di lavoro subordinato.

Tutti i Soci hanno il dovere di collaborare al buon andamento dell'Associazione ed al perseguimento dello scopo sociale.

Ogni Socio ha la facoltà, dietro domanda rivolta al Consiglio Direttivo, di prestare la propria opera, in modo continuativo come volontario.

Il Consiglio Direttivo, presa in esame la domanda e valutata l'idoneità del Socio, delibera la sua iscrizione nel registro dei volontari.

I Soci volontari svolgono gli incarichi affidati in osservanza delle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo e dei suoi rappresentanti.

L'iscrizione dei minorenni all'Associazione dovrà essere subordinata al consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita legalmente le veci.

I Soci, purché in regola con ogni pagamento da essi dovuto all'Associazione, hanno diritto al voto nelle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali,

Tutti i Soci usufruiscono del diritto all'utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive, uniformati a principi di etica equestre, purché in possesso di idonee abilitazioni federali. L'utilizzo da parte dei Soci dei cavalli di proprietà dell'Associazione è possibile con il consenso del Presidente ed in sua assenza del suo vice, ciascuno rispondendo delle autorizzazioni rilasciate.

ARTICOLO 8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I diritti e gli obblighi dei Soci, di qualsiasi categoria essi siano, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti.

Il Socio, che non osservi lo Statuto od il Regolamento e non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, manchi agli impegni decisi per il raggiungimento dello scopo sociale o si renda indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al collegio dei probiviri.

E espressamente vietato intraprendere, nell'ambito dell'Associazione, qualunque attività economica di carattere personale.

Il Socio che contravvenga a tale divieto, accertati i fatti, perde automaticamente la sua qualità di socio, su delibera inappellabile del Consiglio Direttivo.

Il Socio, perde ogni qualità per radiazione qualora risulti moroso nel pagamento della quota sociale.

Ciascun Socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di Socio si perde:

- a - per dimissioni;
- b - per delibera dell'Assemblea, a causa di morosità nei pagamenti, fermo restando l'addebito del dovuto, o per il rifiuto dell'adempimento di compiti assegnati;
- c - per radiazione, deliberata dall'assemblea su proposta del Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 9 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il Presidente ed il Direttore Amministrativo sono responsabili del buon andamento finanziario e funzionale dell'Associazione e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinaria non preventivate in bilancio e non approvate successivamente come variazione dello stesso.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo curerà che l'associazione sia assicurata nello svolgimento della propria attività e fornita delle necessarie autorizzazioni ed abilitazioni.

Il Direttore Amministrativo dovrà accertarsi che i cavalli in uso o presenti nell'Associazione siano assicurati da parte dei proprietari e siano provvisti di certificato di vaccinazione, quanto ai cavalli dell'Associazione dovrà provvedere esso stesso agli obblighi assicurativi e di vaccinazione.

Il Direttore Amministrativo curerà che tutti i soci siano forniti di regolare patente FISE/ASC per l'esercizio dell'attività equestre e che tutte le attività svolte nell'associazione, siano esse di tipo sportivo o prestazioni d'opera, siano assicurate.

ARTICOLO 10 ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono costituiti da:

- a l'Assemblea dei soci;
- b il Consiglio Direttivo;
- c l'organo di controllo e/o il revisore legale;

ARTICOLO 11 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente entro il primo trimestre di ciascun anno sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogniqualevolta lo ritenga necessario; essa inoltre, può essere convocata su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di 1/3 (un terzo) del totale dei Soci. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria avverrà con pubblicazione affissa nella sede dell'Associazione ed invio di lettera, almeno 15 (quindici) giorni prima della data scelta per la riunione, a ciascun socio avente diritto di parteciparvi.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- la discussione della relazione tecnica, morale e finanziaria Presentata dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
- la nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 10 e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- la delibera sulla responsabilit  dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilit  nei loro confronti;
- la delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- l'approvazione l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- la delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

- la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- le delibere per la modificazione dello statuto;
- la discussione di questioni di particolare importanza o gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- la delibera di radiazione di soci, per quanto previsto dallo Statuto;
- la delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- la delibera di scioglimento e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza od impedimento di quest'ultimo, dal consigliere avente maggiore anzianità come socio.

Il presidente dell'assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei soci della redazione del verbale.

L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata, e in prima convocazione, siano presenti almeno la metà del totale dei soci aventi diritto di voto.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione l'assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea Ordinaria delibera con voto favorevole della maggioranza semplice del totale dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dai soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del totale dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione.

Ogni Socio, purché in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione, può ricevere un massimo di tre deleghe.

L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale, a meno che le metà più uno dei presenti richieda la votazione per scrutinio segreto. L'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali. Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario. Il verbale, firmato dal Presidente dell'assemblea, viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni socio di qualunque categoria può prenderne visione.

ARTICOLO 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali dell'Associazione. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

a Redigere il regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione, ritenuta utile per il funzionamento dell'Associazione.

b Assumere tutte le decisioni necessarie per l'amministrazione e la conduzione dell'Associazione, inclusa l'assunzione od il licenziamento del personale della stessa, a qualsiasi categoria esso appartenga.

c Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione.

d Stabilire l'importo delle quote associative annuali per le diverse categorie dei soci e fissarne le modalità di pagamento.

e Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte all'Associazione e fissarne le modalità di pagamento. f Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione a far parte dell'Associazione, da parte degli aspiranti soci; nonché in merito al passaggio dei soci da una categoria all'altra, secondo le previsioni del presente statuto e non reintegrabile.

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque elementi scelti tra i Soci, che siano iscritti all'Associazione da almeno un anno

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

I Consiglieri stanno in carica tre anni e possono essere rieletti.

Se durante il mandato vengono a mancare dei Consiglieri, subentra chi ha riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni e rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il Consigliere da lui sostituito.

Decade dalla carica di Consigliere chi perde una delle qualità inerenti alla nomina, percepisce emolumenti di qualsiasi genere nell'ambito delle attività sociali, che non intervenga a due riunioni consecutive, senza aver addotto alcun legittimo impedimento o riporti una sanzione più grave della sospensione per un periodo superiore ad un mese.

La decadenza, nei singoli casi, è proclamata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice Presidente, il Direttore Amministrativo e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo dalla data della riunione, esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta della maggioranza dei consiglieri; qualsiasi convocazione del consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Dette riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere con maggiore anzianità di socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, è prevalente il voto del presidente dell'Associazione.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del presidente della riunione, ma ciascun consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del consiglio.

ARTICOLO 13 CARICHE SOCIALI

Tutti i soci, purché in possesso del requisito della maggiore età e dopo un anno di iscrizione, possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Proibiviri, resta valida per tre anni. Se nel corso di tale periodo si verifica una qualche vacanza, subentra, nel posto vacante, il primo dei non eletti. Tuttavia, qualora si fossero rese vacanti anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea, entro trenta giorni si dovrà convocare l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio, che resterà in carica sino alla scadenza del triennio.

ARTICOLO 14 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta anche agli effetti di legge l'Associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere, firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci, vista di regola la corrispondenza, dichiara aperte le assemblee. Nel caso della sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente o, in difetto, dal consigliere più anziano.

ARTICOLO 15 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo statuto.

ARTICOLO 16 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Amministrativo collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente. Svolge inoltre funzioni di Segretario-Cassiere.

ARTICOLO 17 PATRIMONIO ED ENTRATE

Le entrate della società sono costituite:

- . Dalle quote sociali.
- . Dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi.
- . Dai proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni sportive.
- . Da tutte le altre entrate che possono concorrere al vantaggio della società.
- . Da qualsiasi risorsa, ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibili con le norme contenute nel presente Statuto.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dagli impianti sportivi di proprietà della società;
- b. dai riconoscimenti ricevuti per attività svolte;
- c. dal materiale di scuderia e di selleria e da ogni altro relativo attrezzo che non sia di specifica proprietà dei soci; d dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati come 'Fondo Riserva';
- B. da tutti gli altri beni mobili ed immobili;
- C. dalle donazioni, lasciti e successioni.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 18 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 19 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Nei casi previsti dalla legge o su delibera dell'assemblea di provvederà alla nomina di un organo di controllo e/o di un revisore legale ai sensi e con le attribuzioni di cui agli artt. 30 e 31 D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 20 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti tra i soci dell'Associazione, e eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai soci ed a comminare tutte le sanzioni previste dall'articolo 22. Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale.

Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento.

ARTICOLO 21 NORME DISCIPLINARI

È passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi di inosservanza dello statuto o del regolamento dell'Associazione, di scorrettezze sportive e/o disciplinari e comunque di comportamenti non conformi alla dignità ed ai doveri connessi alla qualità di socio.

ARTICOLO 22 SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono:

- a il richiamo scritto da pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell'infrazione;
- b la sospensione temporanea fino ad un massimo di tredici mesi da ogni attività sociale e sportiva;
- c l'appiattamento immediato e temporaneo fino al massimo di un anno;
- d la radiazione.

Le sanzioni di cui ai punti b e c possono anche prevedere l'aggravante dell'inibizione a frequentare la sede sociale ed i relativi impianti sportivi dell'Associazione. Inoltre qualora dette sanzioni fossero riferite ad un socio fondatore, esse comporteranno lo sgombero, a sue spese, degli eventuali cavalli di proprietà, per tutto il periodo di durata della sanzione.

La recidiva specifica o generica è considerata un'aggravante. La radiazione di qualunque socio, naturalmente per gravi motivi, è deliberata dall'assemblea dell'Associazione previo accertamento degli addebiti da parte del collegio dei probiviri.

ARTICOLO 23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti a suo carico. L'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito all'incolpato perché faccia pervenire al Collegio dei Probiviri, entro quindici giorni, sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona.

Ogni decisione in merito, del Collegio dei Probiviri, dovrà essere comunicata per scritto sia all'incolpato che al denunciante.

Il Collegio dei Probiviri, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell'incolpato.

ARTICOLO 24 MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Le modificazioni dello statuto dovranno essere assunte dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del totale dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

ARTICOLO 25 ABOLIZIONE DELLA CATEGORIA DEI SOCI FONDATORI

La categoria dei soci fondatori, prevista al momento della costituzione del sodalizio, è abolita ed i suoi appartenenti vengono assorbiti dalla categoria dei soci.

Le prerogative previste in favore dei soci fondatori sono parimenti abolite.

ARTICOLO 26 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'assemblea straordinaria, appositamente convocata, su richiesta di almeno 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto. L'assemblea è valida con la presenza dei 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento è necessario il voto unanime dell'assemblea.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le attività sociali che eventualmente rimanessero, dopo l'estinzione dei debiti, dovranno essere devolute, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore aventi gli stessi scopi sociali oppure in caso di impossibilità, aventi finalità collegate al turismo equestre e all'equitazione di campagna o all'attività di protezione civile e di riabilitazione equestre.

ARTICOLO 27 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le norme di legge ed in particolare quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, oltre alle norme contenute nel regolamento dell'Associazione steso dal Consiglio Direttivo. Tali norme, che non devono in ogni caso contrastare con i principi generali sanciti dallo statuto, hanno efficacia statutaria.

